



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

**dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)**

**dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
(FITTO)**

**dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)**

e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e con il Ministro della salute (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	17
Disegno di legge	»	26
Testo del decreto-legge	»	27

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, l'**articolo 1 (Cabina di regia per la crisi idrica)** del decreto istituisce la Cabina di regia per la crisi idrica, quale organo collegiale deputato alla promozione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture idriche e al coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle medesime.

In particolare, il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati, nonché, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

Il comma 2 individua le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

A tali fini, al comma 3, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli suscettibili di essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3, e indicando altresì il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 precisa che, entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti – salvo che l'amministrazione competente non dichiari il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica – e che tali risorse sono destinate, previa rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3 (fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione).

Il comma 5 prevede che, entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e degli interventi di cui al comma 4, nonché



all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 6 specifica, inoltre, che il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e indica la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe. Inoltre, si dispone che lo schema del decreto sopraccitato è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione (decorso il quale il decreto può comunque essere adottato).

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Il comma 8 contiene l'elenco degli ulteriori compiti e poteri della Cabina di regia, la quale, nello specifico, svolge attività di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo della programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della crisi idrica, nonché del potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture idriche già esistenti (lett. a); la Cabina di regia, inoltre, ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (lett. b).

La Cabina di regia promuove altresì la sinergia tra le istituzioni governative, gli enti pubblici nazionali e territoriali e altri soggetti pubblici e privati, anche fornendo misure e strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali criticità riscontrate (lett. c). Ai medesimi fini, nell'ambito dell'attività di monitoraggio cui è preposta, la Cabina di regia favorisce, in caso di dissenso o di altro atto idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti ovvero di ritardo o inerzia nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 dello schema di decreto (lett. d). Infine, la Cabina di regia svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi idrica anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti (lett. e).

Il comma 9 dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il comma 10 prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tal fine, può avvalersi di fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3, i Commissari straordinari competenti sulla realizzazione di singole infrastrutture idriche già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i Commissari *ad acta* eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscano periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo



3, comma 7, secondo periodo, riferiscano periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 (*Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*) disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per la crisi idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare, il comma 1 prevede che la gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico avvenga, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, il citato articolo 12, al comma 1, disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali – regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni – qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti.

La norma specifica che l'inadempienza può concretizzarsi:

- nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto;
- nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti;
- nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione di progetti.

In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In tali casi, il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Qualora il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all'esecuzione dei progetti. L'individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo – che può essere un'amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari *ad acta* appositamente nominati – avviene «sentito il soggetto attuatore».

Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società *in house*.

Il medesimo articolo 12, al comma 5, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti. Si prevede che ove «strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto», il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. n. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La norma specifica, al riguardo, che, nel caso in cui l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; ove, invece, l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Inoltre, la disposizione prevede che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che stabiliscono procedure semplificate per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere. In particolare, la disposizione di cui



al citato articolo 4, comma 2, nel prevedere che i commissari straordinari nominati provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Il medesimo articolo 4, al comma 3, prevede che per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. La medesima disposizione prevede che i commissari straordinari, per l'esercizio delle menzionate funzioni, devono provvedere anche a mezzo di ordinanze e che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i medesimi commissari, con proprio decreto, redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Inoltre, il citato articolo 12, al comma 5-bis, dispone che, per quanto qui rileva, le citate disposizioni di cui ai commi 1 e 5, si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

Infine, ai sensi del medesimo articolo 12, comma 6, quarto periodo, si prevede che gli eventuali oneri per il compenso del commissario sono posti a carico della amministrazione inadempiente, che vi provvede applicando le procedure previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Va evidenziato che le norme sul compenso previsto per i commissari sono contenute nel comma 3 del citato articolo 15, che stabilisce che il compenso del commissario è costituito da una quota fissa non superiore a 50 mila euro annui e una quota variabile (anch'essa non superiore a 50 mila euro annui) strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale.

Il comma 2, poi, prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC. Qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già disciplinato dalle vigenti disposizioni, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica – sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni – propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere poi definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,



il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Si ricorda che l'art. 117, quinto comma, Cost. riconosce allo Stato un potere di sostituzione in caso di inadempimento delle regioni nell'attuazione di accordi internazionali e atti comunitari, mentre il secondo comma dell'art. 120 disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Si evidenzia, inoltre, che, nel caso in questione, la procedura disciplinata presenta carattere residuale, in quanto, in base alla previsione normativa, trova applicazione solo «qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni».

Il comma 3, infine, precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

L'articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica) prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina.

L'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 2). Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati.

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario, prevedendo che lo stesso:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede



all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il comma 5 prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia.

Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale, reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì di fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso –definito con il provvedimento di nomina – fino a un importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Si prevede, inoltre, che la struttura commissariale cessi alla scadenza dell'incarico commissariale.

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al comma 7, è, infine, previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in



vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

In particolare, il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi in cui è previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui predetti interventi, la disposizione prevede che lo stesso debba essere reso entro sessanta giorni. Inoltre, si prevede la riduzione della metà dei termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Al comma 2, è previsto un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, che risultano essere la maggior parte degli interventi sulle infrastrutture idriche, attraverso la presentazione di check-list finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni) entro la quale l'Autorità competente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o regioni) è tenuta a pronunciarsi. Al fine di contemperare la speditezza della procedura con adeguati standard di pubblicità e trasparenza, viene, inoltre, previsto che l'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. In caso di inerzia, è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

In relazione all'ambito di applicazione della misura di semplificazione di cui al comma 2, si rappresenta che la stessa è applicabile a tutti gli interventi di competenza statale e regionale di modifica delle infrastrutture idriche esistenti individuati per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Trattasi, pertanto, di:

- interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture idriche anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche;
- infrastrutture finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

In relazione alla riduzione della tempistica prevista dal comma 2 per lo svolgimento dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità, si evidenzia che la normativa eurounitaria in materia di VIA non



prevede, per tale procedura, una fase di consultazione del pubblico: si tratta, invero, di uno “screening” finalizzato a verificare se l’intervento proposto “determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA”. Si ritiene, pertanto, che l’attuale fase di consultazione del pubblico prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possa essere eliminata in ragione delle preminenti esigenze di realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e delle misure di contrasto al fenomeno della siccità, essendo comunque garantita adeguata informazione del pubblico mediante la pubblicazione dell’esito della valutazione e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet dell’autorità competente. L’eliminazione della fase di consultazione del pubblico garantirebbe non solo un risparmio netto, in termini di tempistica, di 30 giorni, ma anche l’eliminazione della fase istruttoria necessaria per la valutazione e la controdeduzione di tali osservazioni che, si ricorda, non essendo prevista dalla normativa dell’Unione europea, nel caso specifico, alla luce di una valutazione complessiva e di un bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, potrebbero rappresentare un’ipotesi di “gold plating”.

A tal proposito, si evidenzia, peraltro, che gli interventi di modifica sulle infrastrutture idriche esistenti possono essere facilmente “tipizzati” e valutati ai fini della verifica degli impatti, come proposto dalla norma, mediante l’utilizzo di liste di controllo, in quanto trattasi, per lo più, di adeguamenti e miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture idriche: la verifica di assoggettabilità di tali interventi, anche sulla base delle numerose istruttorie svolte dalle autorità competenti in materia di valutazione ambientale, può essere facilitata e resa più veloce, al netto delle caratteristiche specifiche dell’intervento, che saranno comunque valutate, dalle pregresse verifiche svolte.

Infine, relativamente all’esercizio del potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità, si rappresenta che la norma è stata formulata al fine di rispondere in tempi brevi alla crisi idrica, nonché alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, ritenendo che l’attuale previsione dell’esercizio del potere sostitutivo dell’articolo 19, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006 non risulti idonea a soddisfare le preminenti ed urgenti esigenze sopra rappresentate. Il richiamato comma 11 prevede, infatti, una procedura incompatibile con i tempi ristretti richiesti per effettuare gli interventi indifferibili individuati dall’articolo 1, comma 2 («... In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»). Il ricorso all’esercizio del potere sostitutivo proposto dalla norma appare proporzionato alla necessità di procedere celermente alla realizzazione degli interventi, ricorrendo nel caso di specie “grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”.

Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento. In dettaglio, entro il 30 giugno 2023, è prevista l’individuazione, ad opera del Commissario, delle dighe degli invasi per i quali risulti necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni interessate devono, invece, individuare le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, si provvede all’esercizio dei poteri commissariali sostitutivi.

Il comma 4 dispone che all’attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6.

Nel quadro degli interventi necessari ad assicurare il completamento dell’attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da



enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, il comma 5 introduce un termine di conclusione dei procedimenti, pari a 180 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento, in deroga rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il superamento del termine ordinario di 90 giorni si giustifica in ragione della necessità di assicurare la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare e della particolare complessità dei procedimenti. Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, infatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, con i quali si è chiesta la restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali, prima che economici.

L'articolo 5 (Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica) introduce misure volte a garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.

Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il comma 1 attribuisce al Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, il compito di provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. A tali fini, il Commissario acquisisce il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un nuovo termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

Il comma 2 prevede che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.

Al fine di assicurare certezza dei tempi di raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica, il comma 3 attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora, senza giustificato motivo, non venga data ottemperanza a tali prescrizioni, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

L'articolo 6 (Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo) interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", aggiungendo, dopo la lettera e-*quinquies*), la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma amplia l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso



agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera.

La *ratio* sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

L'**articolo 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)** si rende necessario per fronteggiare l'attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, *et cetera*) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

L'autorizzazione di cui s'è detto, che sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato, è rilasciata al positivo esito di un procedimento unico che si svolge nel rispetto del principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990 (si pensi, ad esempio, alla "modalità" della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della citata legge). Al procedimento unico partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti (in modo da assicurare la valutazione degli aspetti ambientali e sanitari), nonché ciascuna amministrazione interessata. L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione già in esercizio, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. La durata del procedimento unico è fissata in 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il predetto termine di 45 giorni, il Commissario di cui all'articolo 3, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento autorizzatorio entro un termine di 30 giorni.

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 allo scopo di garantire che le attività di riutilizzo dell'acqua non causino un deterioramento della qualità dell'acqua stessa, è redatto dal gestore dell'impianto interessato dal procedimento autorizzatorio, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A. Quest'ultima Parte del citato Allegato prevede che il piano venga redatto nel rispetto dei principali elementi della gestione dei rischi e, quindi, dell'individuazione e della gestione proattiva degli stessi, al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale, nonché dell'individuazione delle relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi che, una volta individuati, possano essere adeguatamente gestiti.

Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 8 (Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)** introduce alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nelle more dell'entrata in vigore del decreto attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che prevede l'abrogazione del citato d.P.R. n. 120 del 2017 e l'aggiornamento delle disposizioni da esso previste



tramite l'adozione di un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della salute. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*) è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

Anzitutto, i predetti fanghi sono qualificabili come rifiuti solo "ove applicabile" la disciplina dei rifiuti (compresa, per l'appunto, la definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Sotto il profilo dell'ambito di applicazione temporale, la disciplina in materia di rifiuti non si applica ai fanghi prima del termine del processo di trattamento, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle fasi di essiccamento, digestione anaerobica, compostaggio, qualora svolte all'interno del sito preposto alla depurazione dal medesimo soggetto gestore.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

L'articolo 10 (*Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*) è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

- i.* diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

- ii.* aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.

Affinché gli investimenti relativi agli impianti di dissalazione possano realizzarsi in tempi brevi, è necessario modificare l'attuale articolato della legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", per quanto concerne le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti stessi. Questi ultimi, infatti, possono costituire, come già accade in diversi paesi dell'Unione europea, un valido supporto all'approvvigionamento idropotabile sia in forma esclusiva – in quei contesti, come quelli delle isole minori, nei quali non sono disponibili altre fonti di approvvigionamento – sia in forma complementare alle restanti fonti di approvvigionamento idropotabile.

L'articolo 10 apporta modificazioni alla citata "legge Salvamare".

Al comma 1, lettera a), la disposizione mira a modificare il comma 1 dell'articolo 12, nell'ottica di garantire speditezza per il più celere funzionamento degli impianti di desalinizzazione, stabilendo che i medesimi impianti, qualora abbiano una capacità pari o superiore a una soglia pari a 200 l/s, vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza di regioni o province autonome. A tale proposito, si evidenzia che studi condotti su impianti esistenti hanno dimostrato che una corretta gestione degli impianti stessi non apporta significativi impatti ambientali. In ogni caso, l'introduzione dell'obbligo, previsto dall'attuale "legge Salvamare", di sottoporre a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale, gli impianti di dissalazione, pare in contrasto con la circostanza secondo la quale gli impianti producono impatti ambientali fortemente localizzati.



Alla lettera b), la disposizione è volta a sopprimere il secondo periodo del comma 2 del ridetto articolo 12, poiché si inseriscono specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione direttamente nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (v. comma 2, lettera b), dell'articolo 10).

Alla lettera c), si prevede la soppressione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 12 della "legge Salvamare". Tali lettere, infatti, pongono delle condizioni che non appaiono più in linea con il contesto contingente, potendo comportare che la realizzazione degli impianti di desalinizzazione non avvenga entro tempi celeri (i soli compatibili con la necessaria immediatezza richiesta da una crisi idrica).

Alla lettera d), si apportano modificazioni al comma 4 del ridetto articolo 12, nel senso di prevedere che il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sia adottato di intesa con la Conferenza unificata e sia volto a definire esclusivamente i criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, considerato che le soglie di assoggettabilità alla verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza di regioni e province autonome) sono prestabilite nell'Allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10.

Al comma 2 si apportano, come anticipato, puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, in linea con quanto sopra, si prevede l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si dispone, infatti, l'inserimento di una nuova lettera, *s-bis*, al punto 8, dell'allegato IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando, altresì, una soglia oltre la quale gli impianti di desalinizzazione debbono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome.

La norma propone, inoltre, l'inserimento di un nuovo punto all'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. In particolare, si prevede, con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse. Si applicano taluni valori limite di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

L'articolo 11 (*Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, costituiti da dati e informazioni necessari per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da *deficit* idrico.

In primo luogo, attraverso un'integrazione dell'articolo 63 del d.lgs. 152 del 2006, si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche "osservatorio permanente") tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale.

In secondo luogo, dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo *63-bis*, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si precisa che l'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla



desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Si prevede un obbligo di trasmissione continuativa di informazioni, in formato aperto, da parte delle amministrazioni regionali, degli enti di governo dell'ambito, dei consorzi di bonifica, delle società di gestione del servizio idrico e degli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche, all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Inoltre, l'osservatorio permanente assicura anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri un adeguato flusso di informazioni.

Qualora sia necessaria una deliberazione dello stato di emergenza nazionale, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, sulla base dei quali il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, misure di salvaguardia.

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso, nonché di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe

A tali fini, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe. Tale norma, pur prevedendo la possibilità di erogare sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni di settore in materia di dighe, è risultata di difficile applicazione nella formulazione originaria. In particolare, sono emerse criticità relative alla fase d'individuazione della persona fisica (o delle persone fisiche in solido), cui attribuire la responsabilità delle violazioni, a fronte del soggetto giuridico cui è riferibile l'attività, in applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 689/1981. Secondo le richiamate norme (derivanti dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative personali), l'individuazione del responsabile (o dei responsabili) da parte dell'Organo accertatore dovrebbe essere effettiva ed incontestabile, senza generici riferimenti ai soggetti concessionari o gestori cui sono ascritte le attività oggetto di sanzione, pena l'annullabilità della sanzione stessa ove irrogata. Al fine di superare detta criticità applicativa e di evitare di vanificare anche lo scopo deterrente della norma, viene modificato il predetto articolo 4,



trasformando la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga, in analogia con le disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, incrementando, nel contempo, l'entità della stessa.

L'**articolo 13 (Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sia approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un piano di comunicazione volto ad informare adeguatamente il pubblico in merito alla situazione di crisi idrica in atto e al rischio di gravi ripercussioni della stessa sul tessuto economico e sociale, garantendo ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della risorsa idrica.

L'**articolo 14 (Entrata in vigore)** prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



L'articolo 1 (*Cabina di regia per la crisi idrica*) del decreto istituisce la Cabina di regia per l'emergenza idrica.

Commi 1, 2, 3, 4 e 8: Il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reca la composizione della stessa, prevedendo, inoltre, che, al ricorrere di specifici presupposti, alle sedute della Cabina di regia possano essere invitati anche Ministri diversi da quelli che la compongono, nonché il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2, 3, 4 e 8 individuano le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

In particolare il comma 3 prevede che la Cabina di regia deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3, e indicando per ciascun intervento il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni competenti comunichino alla citata Cabina di regia le risorse disponibili finalizzate a opere e interventi del settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non presentino carattere di urgenza in connessione alla crisi idrica.

Le predette risorse sono destinate, previa rimodulazione delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 5, 6 e 7: Il comma 5 dispone che entro quindici giorni dalla sopracitata ricognizione e con riferimento alle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione degli interventi nonché alla rimodulazione delle risorse disponibili, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che con il decreto di cui al comma 5 è approvato un programma dettagliato degli interventi che ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e che in tale decreto è altresì indicata la quota di risorse da destinare alle finalità di cui al comma 3 e agli interventi del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il recupero della capacità di invaso. Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, viene trasmesso alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica



Il **comma 9** dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il comma 10 prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. **A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Il **comma 11** prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente .**

L'**articolo 2 (Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)** disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare il comma 2 prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC,

Il comma 3 precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)** prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per



l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Si prevede inoltre che al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il DPCM di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, considerato che ai sensi del precitato art. 15, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione, il comma 1, nell'ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° maggio 2023, determina oneri nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 precisa che l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il comma 5 prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura di missione, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a supporto del Commissario di cui al comma 1, che cessa alla scadenza dell'incarico commissariale. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale.

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (7/12)
Dirigente II fascia	176.577	2	353.154	206.007
Funzionario	89.443	10	894.430	521.751
Esperto	50.000	5	250.000	145.833
Totale			1.497.584	873.591

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al comma 7 è, infine, previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari già nominati ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) è finalizzato a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Commi 1 e 2: Il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al comma 2 è prevista una procedura semplificata per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3 e 4: Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso.

Il successivo **comma 4** dispone, poi, che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

Conseguentemente, dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Il **comma 5** introduce un termine di conclusione dei procedimenti, con riguardo agli interventi necessari ad assicurare il completamento dell'attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale. **Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 5** (*Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla siccità*) reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.

In particolare, al **comma 1**, si prevedono specifiche attività da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 per garantire in tempi brevi un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.

Il **comma 2** prevede, poi, che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile.

Il **comma 3**, infine, attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso.

Trattasi di disposizioni ordinamentali dalle quali pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** (*Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo*) interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

In particolare, la norma amplia l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera.

La *ratio* sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** (*Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo*) si rende necessario per fronteggiare l'attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, et cetera) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.



Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Pertanto, dalla norma oggetto della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi*) introduce, al primo comma, alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

Dall'attuazione del presente articolo, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*) è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*) è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

- i.* diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

- ii.* aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.

Al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi degli impianti di dissalazione l'articolo 10, comma 1, apporta modificazioni alla legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", in ogni caso nel rispetto dei principi trasversali, ivi compreso il DNSH, per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al comma 2 si apportano puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'attuazione della presente disposizione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 11 (*Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel Governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, altresì per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, dati e informazioni necessarie per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico.

Dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo 63-*bis*, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, definendone le funzioni. Tali osservatori sono già esistenti e allo stato sono istituiti con Protocolli d'intesa. Pertanto, **la loro istituzione per norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. **La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica.** L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità di cessazione dei protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di Bacino distrettuale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

A tali fini, al **comma 1**, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, tra l'altro innalzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


L'articolo 13 (*Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*) prevede la realizzazione di un "piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.



Tenuto conto che **la disposizione prevede che alla realizzazione del piano si provveda nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

14/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (in milioni di euro)												
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento			
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	10	Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia	s	c	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2		
1	10	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2		
3	1	Compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
3	1	Compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	e	t/c			0,0	0,1		0,1		
3	1	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
3	6	Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario	s	c	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2		
3	6	Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario - effetti riflessi	e	t/c			0,4	0,6		0,6		
3	6	Spesa per esperti e consulenti della struttura a supporto del Commissario straordinario	s	c	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3		
3	6	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,9	-1,5	-0,9	-1,5	-0,9	-1,5		
		totale entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	0,7	0,0
		totale spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo			0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,4	0,7	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica

in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli in-

terventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al

fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera *b)* e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera *b)* e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-*bis* e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;

b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamiento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'ar-

articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante

inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Articolo 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato ».

Articolo 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

« s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

« 1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta\text{Salmax} < 5\%$.

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere. ».

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

« Art. 63-bis (*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*).
– 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel di-

stretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regola-

mento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro e 10.000 euro »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro ».

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale

fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO A
(all'articolo 7)

PARTE A
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1

Utilizzi irrigui in agricoltura

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- *Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;*
- *Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);*
- *Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);*
- *Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).*

Sezione 2

**Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui
in agricoltura e controlli**

Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti ⁽²⁾

<i>Classe di qualità delle acque affinate</i>	<i>Categoria di coltura (*)</i>	<i>Tecniche di irrigazione</i>
<i>A</i>	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.</i>	<i>Tutte.</i>
<i>B</i>	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pa-</i>	<i>Tutte</i>

	<i>scolo e colture da foraggio); colture non alimentari.</i>	
<i>C</i>	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture alimentari non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.</i>	<i>Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura</i>
<i>D</i>	<i>Colture industriali, da energia e da semi</i>	<i>Tutte le tecniche di irrigazione (***)</i>

(*) *Se lo stesso tipo di coltura rientra in più categorie della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.*

(**) *L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati « emettitori » o « gocciolatori »*

(***) *Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.*

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) Prescrizioni di qualità		Prescrizioni di qualità									
Classe di qualità ⁽³⁾	Obiettivo Tecnologico indicativo ⁽³⁾	E. coli § (numero/100 mL) ⁽³⁾	BOD ₅ (mg/L O ₂) ⁽³⁾	TSS (mg/L) ⁽³⁾	Torbidità (NTU) ⁽³⁾	Legionella spp. § (ufc/L) ^{(*)/(3)}	Nematodi intestinali § (**)/(3)	N _{tot} (mg/L) †	P _{tot} (mg/L) †	Salinità (psu) ^{***}	Salmonella spp.
A	Trattamento secondario, terziario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤10	≤10	≤5	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente
B	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 100			-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	≤10	assente
C	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente
D	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤10.000			-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente

* Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;

** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;

§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

° Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;

*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;

† Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/L per N_{tot} e 1 mg/L per P_{tot}; valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi

(b) Monitoraggio e controllo

Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque	Frequenze di monitoraggio									
	<i>E. coli</i> ⁽⁴⁾	<i>BOD</i> ₅ ⁽⁴⁾	<i>TSS</i> ⁽⁴⁾	<i>Torbidità</i> ⁽⁴⁾	<i>Legionella spp.</i> (ove applicabile) ^{*(4)}	<i>Nematodi intestinali</i> ⁽⁴⁾	<i>N</i> _{tot}	<i>P</i> _{tot}	Salinità	<i>Salmonella spp.</i>
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Continuativo	Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento in base al numero di nuove prelevate nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Due volte al mese	Due volte al mese	Due volte al mese
B	Una volta alla settimana	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità alla direttiva 91/271/CE	-	Due volte al mese	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Due volte al mese	Due volte al mese	Due volte al mese
C	Due volte al mese	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità alla direttiva 91/271/CE	-				Due volte al mese	Due volte al mese	Due volte al mese
D	Due volte al mese			-				Due volte al mese	Due volte al mese	Due volte al mese

**In funzione della tecnica di irrigazione*

PARTE B**PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA****Sezione 1****Principali elementi della gestione dei rischi**

La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:

A)	Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque	Una descrizione dettagliata del sistema è il punto di partenza per la caratterizzazione completa dell'intero sistema di riutilizzo delle acque ed ha inizio con l'individuazione del confine di sistema che deve includere il punto di ingresso delle acque reflue urbane e/o industriali nell'impianto di trattamento delle acque reflue e/o nell'impianto di affinamento e gli usi finali delle acque affinate. Deve prevedere una descrizione dettagliata dell'impianto di trattamento e/o affinamento e di qualsiasi infrastruttura relativa a pompaggio, stoccaggio e distribuzione entro il confine di sistema individuato. Per raccogliere i dati necessari per la valutazione del rischio, la descrizione del sistema deve comprendere anche una caratterizzazione della qualità dell'acqua per le sorgenti di acque reflue in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue e/o all'impianto di affinamento, <i>le fasi di trattamento e/o affinamento e le relative tecnologie utilizzate presso l'impianto di affinamento, l'utilizzo finale previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscele e i volumi di acque affinate da erogare</i> ⁽⁶⁾ . A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi).
B)	Attori e ruoli	Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli e responsabilità devono essere identificati per ciascun elemento del sistema di riutilizzo dell'acqua. Ciò deve includere gli attori responsabili della (i) gestione dell'impianto di affinamento, (ii) del trasporto e dello stoccaggio, se del caso, e (iii) dell'utilizzo finale. Devono includere anche eventuali autorità o organismi pertinenti (ad esempio autorità idriche, autorità sanitarie pubbliche, autorità ambientali) o altri soggetti come associazioni di agricoltori e consorzi di irrigatori.
C)	Identificazione dei pericoli e ambienti e popolazioni a rischio	Devono essere individuati tutti gli eventuali pericoli (inquinanti e patogeni) o eventi pericolosi (mancati trattamenti, fuoriuscite accidentali, contaminazioni) che hanno origine dal sistema di riutilizzo dell'acqua e possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e/o l'ambiente. Devono essere caratterizzate le potenziali vie di esposizione per ciascun pericolo per i recettori umani, animali o ambientali identificati (popolazioni e ambienti esposti). Questi elementi sono necessari per poter valutare successivamente i rischi per la salute e l'ambiente.

D)	Metodi di valutazione del rischio sanitario e ambientale	La valutazione del rischio ambientale e sanitario deve essere condotta tenendo conto dei pericoli precedentemente identificati (individualmente o in gruppi) e degli eventi pericolosi, delle potenziali vie di esposizione e dei recettori identificati all'interno del sistema di riutilizzo dell'acqua. La valutazione del rischio può essere condotta con metodi qualitativi o semiquantitativi. La valutazione qualitativa del rischio è suggerita come la metodologia più appropriata ed economicamente fattibile. La valutazione quantitativa del rischio potrebbe essere utilizzata per progetti ad alto rischio e quando sono disponibili dati sufficienti per la loro attuazione. La valutazione del rischio per la salute valuta qualsiasi rischio per la salute umana e animale, mentre la valutazione del rischio ambientale mira a determinare se i contaminanti identificati nell'acqua affinata influiscono sullo stato di qualità delle matrici ambientali.
1 ⁽⁷⁾	<i>La valutazione dei rischi ambientali comprende tutti gli aspetti seguenti:</i>	<i>a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;</i> <i>b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> <i>c) la caratterizzazione dei rischi.</i>
2 ⁽⁷⁾	<i>La valutazione dei rischi per la salute umana e animale comprende tutti gli aspetti seguenti:</i>	<i>a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;</i> <i>b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> <i>c) la caratterizzazione del rischio.</i>
3 ⁽⁷⁾	<i>Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:</i>	<i>a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;</i> <i>b) l'obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 2020/2184;</i> <i>c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i> <i>d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;</i> <i>e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;</i> <i>f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i> <i>g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;</i> <i>h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;</i> <i>i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;</i> <i>j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;</i> <i>k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;</i> <i>l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;</i> <i>m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;</i> <i>n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.</i>

4 ⁽⁸⁾	<p><i>L'autorità competente può decidere di prendere in considerazione ulteriori prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua, che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.</i></p>	<p><i>In base all'esito della valutazione del rischio di cui alla lettera d) del presente allegato, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) i metalli pesanti;</i> <i>b) gli antiparassitari;</i> <i>c) i sottoprodotti di disinfezione;</i> <i>d) i medicinali;</i> <i>e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;</i> <i>f) la resistenza agli agenti antimicrobici.</i>
------------------	---	---

Sezione 2

Misure preventive

All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti.

E)	<p>Misure preventive</p>	<p>Devono essere individuate le misure preventive e le barriere applicabili al sistema di riutilizzo dell'acqua, per rimuovere o ridurre a un livello accettabile i rischi derivanti dai pericoli identificati nel piano di gestione dei rischi.</p> <p><i>Le misure preventive sono trattamenti, azioni o procedure, già attuate o individuate durante la valutazione del rischio, che possono essere applicate in diverse parti del sistema di riutilizzo delle acque. Tali misure di prevenzione possono comprendere:</i> ⁽⁹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) il controllo dell'accesso;</i> <i>b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;</i> <i>c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);</i> <i>d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);</i> <i>e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);</i> <i>f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;</i>
----	---------------------------------	---

		<p><i>g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);</i></p> <p><i>h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua affinata e non potabile.</i></p>
F)	Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale	<p>I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale. I programmi di monitoraggio operativo e ambientale forniscono garanzie di adeguate prestazioni del sistema ai lavoratori, al pubblico e alle autorità. Devono includere protocolli, programmi e procedure almeno per le prescrizioni di qualità e per i requisiti sul monitoraggio per le acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per le acque affinate a fini industriali, per le acque affinate a fini civili, per le acque affinate a fini ambientali.</p>
G)	Gestione e coordinamento delle emergenze	<p>La gestione e il coordinamento delle emergenze comprendono protocolli gestionali, di emergenza e di comunicazione. Questi programmi costituiscono la base per una comunicazione efficace tra la parte o le parti responsabili di un piano di gestione del rischio e gli attori coinvolti. In particolare, il coordinamento deve includere i protocolli su come le informazioni saranno comunicate tra gli attori, le procedure per la segnalazione di incidenti ed emergenze, le procedure di notifica, le fonti di informazione e i processi di consultazione.</p>

Sezione 3

Criteria minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi

Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)

La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si attua attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema; individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi e le relative misure di prevenzione e barriere ed individua altresì in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali.

Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi

Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (*Key Risk Management*) così ripartiti:

Elementi chiave:

- KRM1: descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino all'utilizzo finale;
- KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilità;
- KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;
- KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
- KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione precedentemente identificati.

Prescrizioni supplementari:

- KRM6: possibilità di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualità dell'acqua per le sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche).

Misure preventive:

- KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o già in atto) che devono essere applicate a parti del sistema di riutilizzo dell'acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;
- KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualità, compresi i protocolli per il monitoraggio dell'acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l'efficacia dei processi di affinamento e le misure preventive adottate;
- KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;
- KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;
- KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua.